
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Vito Amato

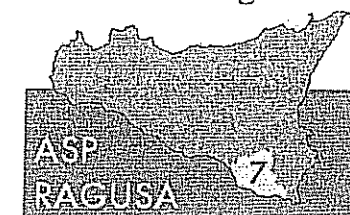
IL SEGRETARIO

Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Arch. Angelo Aliquò

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 240 del 30 GEN. 2014

DIREZIONE: COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E AFFARI GENERALI

OGGETTO: Autorizzazione, liquidazione e pagamento € 622,20 al lordo di iva e cnp a titolo di spese giudiziali dovute per l'assistenza medico-legale svolta nel proc. penale 1676/05 R.G.N.R. e n. 1278/09 R.G. GIP. a carico del dipendente S.G. matr. n. 7506.

Esecutiva: NO

Atto sottoposto a controllo: NO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Giovanni Tolomeo

IL DIRETTORE

Dott. Giovanni Tolomeo

Il 30 GEN. 2014, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 5/12/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco

- Direttore Amministrativo

- Dott. Vito Amato

- Direttore Sanitario

e con l'assistenza _____, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Sig. Filipponeri Cascone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 2 FEB. 2014

IL SEGRETARIO

Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta della Direzione Affari Generali e Legali, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura che attesta la regolarità formale e legittimità;

PREMESSO che il GIP del Tribunale di Ragusa nel procedimento penale n. 1676/05 R.G.N.R. e n. 1278/09 R.G. GIP a carico del dipendente dott. S.G. matr. n. 7506, dirigente medico in servizio presso l'U.O. Medicina Generale dell'ASP di Ragusa, svoltosi per ragioni connesse al servizio, conclusosi favorevolmente per il dipendente con la sentenza n. 35/11 di non luogo a procedere;

CHE nel corso delle indagini il dipendente dott. S.G. si è avvalso della consulenza tecnica del dr. Cilia Vincenzo;

VISTO l'art. 25 2° comma del CCNL Aree -Dirigenziali Sanità 1998 - 2001, che prevede: *"L'Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed allo adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento o per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione allo interessato per il relativo assenso. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'Azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico, qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse. L'azienda dovrà esigere dal dirigente eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987."*

VISTA la parcella n. 185/2013 del 17.12.2013, parte integrante della richiesta avanzata dal dipendente dott. S.G., assunta al protocollo generale del 16.01.2014, emessa dal dott. Vincenzo Cilia, che ha prestato consulenza medico-legale, specificatamente alla liquidazione dei compensi relativi al giudizio di cui sopra, per l'importo di €. 622,20 al lordo di iva e cnp;

RITENUTO di dover provvedere al pagamento delle suddette spese di CTU e che pertanto, occorre autorizzare la spesa di € 622,20 al lordo di iva e cnp in ottemperanza alla sentenza di cui meglio spiegato in premessa;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi rassegnati in premessa da intendersi qui di seguito integralmente riportati e trascritti:

- Accogliere l'istanza di rimborso delle spese medico- legali sostenute dal dipendente dott. S.G. matr. n. 7506 ai sensi dell'art. 25 del C.C.N.L. Aree-Dirigenziali Sanità 1998 – 2001 ed in applicazione della direttiva n. 113/DG del 01.02.2000 e della Circolare di servizio prot. 653 del 26.04.2002 della AUSL 7, per l'importo di € 622,20 al lordo di iva e cnp;
- Per l'effetto, corrispondere in favore del predetto dipendente l'importo di € 622,20 al lordo di iva e cnp, a titolo di rimborso spese medico-legali per la liquidazione della parcella del dott. Vincenzo Cilia, proprio C.T. P.

- Autorizzare la relativa spesa di € 622,20 al lordo di iva e cnp a titolo di spese giudiziali dovute per l'attività difensiva svolta nel proc. penale n. 1676/05 R.G.N.R. e n. 1278/09 R.G. GIP., imputandola al conto di costo n. 502020121 denominato "rimborso spese, viaggi e soggiorno".

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autofizzato	Ordine	Conto
	17012		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....			